



## Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 41 del 27/07/2021

Oggi 27 luglio 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

1. Ipotesi di contratto integrativo decentrato del personale del comparto della Giunta regionale - Anno 2021. Certificazione.

Il Collegio, sul punto posto all'ordine del giorno, relativamente alla documentazione ricevuta per posta elettronica certificata in data 14 luglio 2021, richiama le verifiche ed i controlli effettuati anche individualmente e in data odierna,

### **Visti:**

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8 e 67 del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n.165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 1 e il Decreto del 03/09/20219;
- il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

### **raccomanda**

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo risorse decentrate del personale del comparto della Giunta regionale per l'anno 2021 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1 comma 557 quater della legge n. 296/2006;

- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- le risorse relative ai fondi di cui all'art. 113 del D.Lgs.n.50/2016 devono essere previste nei relativi quadri economici dei lavori, servizi e forniture. Gli impegni di spesa relativi a tali incentivi devono essere assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, i servizi e le forniture cui si riferiscono, nel titolo 2° della spesa se trattasi di opere, nel titolo 1° della spesa se trattasi di servizi e/o di forniture;
- le procedure adottate ed il sistema di valutazione interno, devono poter garantire l'individuazione puntuale e rigorosa delle risorse variabili concorrenti e non concorrenti al limite di legge, nel rispetto delle norme vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali di Corte Conti;

**continua a segnalare la necessità**

- relativamente alla sentenza n. 923/2020 del TAR Calabria Reg. Gen. 506/2017, pubblicata il 20/05/2020, ricevuta dal Consiglio regionale tramite posta elettronica certificata in data 16/06/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso pendente proposto dalla Regione contro il Ministero dell'Economia e Finanze, avente ad oggetto la verifica amministrativo contabile per la valutazione degli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, declinando la giurisdizione alla Corte dei Conti, di verificare gli effetti della richiamata sentenza e di darne formale comunicazione al Collegio dei Revisori, ad oggi non pervenuta;
- di tenere conto di quanto raccomandato in particolare nel verbale n. 68/2020, che qui deve intendersi integralmente riportato, sia in fase di costituzione del fondo, sia in fase di certificazione del CID, al fine di supportare ed agevolare i controlli che il Collegio è tenuto ad effettuare nel rispetto delle norme di legge e di contratto vigenti.

**approva**

l'allegata certificazione all'ipotesi di contratto integrativo del personale del comparto della Giunta regionale per l'anno 2021, come da allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, unitamente all'allegata certificazione, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Calabria, al Settore Commissione Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione europea e Commissioni Speciali del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Giunta regionale.



## Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

### CERTIFICAZIONE

**Oggetto: Ipotesi di contratto integrativo decentrato del personale del comparto della Giunta regionale - Anno 2021. Certificazione.**

Il Collegio dei Revisori della Regione Calabria, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. Luigi Mazzulla e Dott. Rocco Nicita;

#### Richiamati:

- l'art. 8, comma 6 del CCNL 21.05.2018 che dispone *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.150/2009, in virtù del quale le Regioni possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.....”*;
- l'art. 40 bis del D.Lgs.n.165/2001, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs.n.150/2009, che dispone *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in particolare l'art. 67, comma 1, che prevede *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*;
- il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. 257831/2018, il quale approfondisce su tutte le risorse accessorie poste in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017;
- l'art. 33, comma 1, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
 

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il D.M. 03/09/2019 di attuazione all'art. 33, comma 1 del D.L. 34/2019, pubblicato nella G.U.n.258 del 04/11/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
 

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

**Rammentato** che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici *“... nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*, norma abrogata dal D.Lgs.n.75/2017;

**Visto** altresì l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

**Richiamata** la Delibera n. 20/2017 nella quale la Sezione Autonomie di Corte Conti enuncia i seguenti principi di diritto:

- *“I compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea, per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall'Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza”*.
- *“Trattandosi di gestione vincolata, i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno riconosciuti nella misura dell'effettivo concorso dei Fondi SIE”*.

**Preso atto** che l'Ente nell'anno 2019 ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/06 ed i vincoli di finanza pubblica;

**Preso atto** che non sono assoggettabili al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 gli incrementi delle seguenti risorse decentrate di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21/05/2018 come da dichiarazione congiunta n. 5 - cfr. Delibera n. 19/2018 Sezione Autonomie Corte Conti:

- a. importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b. importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

**Preso atto**, che il fondo risorse decentrate del personale del Comparto della Giunta regionale per l'anno 2021 risulta così costituito e presenta le seguenti variazioni rispetto a quello dell'esercizio precedente:

FONDO 2021 PERSONALE COMPARTO RIALLINEATO AL LIMITE 2016	ANNO 2021	ANNO 2020	VAR.2021/2020
Totale risorse stabili art. 67 CCNL	14.535.203,11	14.397.955,09	137.248,02
Decurtazioni riallineamento fondo 2016 art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017	- 1.531.315,22	- 1.394.067,20	- 137.248,02
<b>Fondo risorse stabili non superiore a quello del 2016 con differenziali Peo</b>	<b>13.003.887,89</b>	<b>13.003.887,89</b>	<b>0,00</b>
Importo fondo Province legge 205/2017 co. 793 Centri per l'Impiego	1.321.877,66	1.321.877,66	0,00
Decurtazione del fondo - PO e alte professionalità	- 2.851.024,40	- 2.851.024,40	0,00
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI</b>	<b>11.474.741,15</b>	<b>11.474.741,15</b>	<b>0,00</b>
<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>VAR.2021/2020</b>
RIA personale cessato nel 2019 (Art.67, co.3, lett.d.)	72.432,95	33.911,21	38.521,74
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, co.3, lett. c)	2.780.729,76	3.635.626,25	-854.896,49
Risorse variabili soggette al limite Reg. reg. 2/2008 - n. 9/2018 Dipartimento Bilancio (Tributi)	218.555,29	328.722,55	-110.167,26
<b>Totale risorse variabili soggette al limite</b>	<b>3.071.718,00</b>	<b>3.998.260,01</b>	<b>-926.542,01</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>14.546.459,15</b>	<b>15.473.001,16</b>	<b>- 926.542,01</b>

**Rilevato** che dalla documentazione esaminata, la verifica del rispetto limite di cui all'art 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 risulta come segue:

VERIFICA RISPETTO LIMITE 2016 ART. 23 - COMMA 2 D.LGS.N.75/2017	ANNO 2021	ANNO 2016	VAR.2021/2016
<b>LIMITE FONDO RISORSE STABILI PERSONALE COMPARTO</b>	<b>11.474.741,15</b>	<b>12.610.614,49</b>	<b>-1.135.873,34</b>
<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>			
Risorse variabili soggette al limite - art. 15, comma 1 lett. k) CCNL 1998/2001	0,00	4.039.080,00	-4.039.080,00
Risorse variabili soggette al limite Reg. reg. 2/2008 - n. 9/2018 Dipartimento Bilancio (Tributi)	218.555,29	60.000,00	158.555,29
RIA personale cessato nel 2019 (Art.67 C.3 lett.d.)	72.432,95	0,00	72.432,95
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, co.3, lett. c)	2.780.729,76	0,00	2.780.729,76
Risorse variabili soggette al limite incentivo ex Merloni	0,00	65.000,00	-65.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.071.718,00</b>	<b>4.164.080,00</b>	<b>-1.092.362,00</b>
<b>TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 DA CERTIFICARE</b>	<b>14.546.459,15</b>	<b>16.774.694,49</b>	<b>- 2.228.235,34</b>

**Preso atto** che l'importo rideterminato delle risorse variabili 2016 soggette al limite di spesa, esclusi i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, ammonta ad euro 4.164.080,00 che risulta così distinto:

- risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale a valere sulle risorse comunitarie pari ad euro 4.039.080,00 il cui importo viene destinato in maniera continuativa al pagamento prioritario delle incentivazioni di prestazioni delle P.O. e delle strutture ausiliarie delle segreterie tecniche che gravano sul POR Calabria, sul PSR e sul FEAMP 2014/2020;
- Regolamento regionale n.21/2008 - L.R. n. 13/2005 – Dipartimento Bilancio (Tributi) euro 60.000,00;
- risorse per incentivazione (ex incentivo Merloni) per euro 65.000,00;

**Rilevato** che per quanto concerne la decurtazione di cui alla lettera M) del prospetto allegato A) al Decreto n. 3970/2021 di euro 207.651,62 si rileva una non corrispondenza con il contenuto del comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, 3° capoverso, "... *Nell'importo consolidato di cui al*

presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

**Preso atto** altresì che dall'esame della documentazione risultano quantificate quali risorse variabili non soggette al limite di legge le seguenti voci:

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI LEGGE	ANNO 2021	ANNO 2020	VAR.2021/2020
Progetti e indennità fuori limite art. 23 comma 2 D.Lgs.n.75/2017	4.427.826,66	2.351.999,55	2.075.827,11
Economie fondo straordinario	357.655,40	0,00	357.655,40
Economie buoni pasto	441.004,70	0,00	441.004,70
Quota incentivo tecnico art. 113 D.Lgs.50/2016	2.428.352,99	0,00	2.428.352,99
<b>TOTALE</b>	<b>7.654.839,75</b>	<b>2.351.999,55</b>	<b>5.302.840,20</b>

**Richiamato** il verbale n. 12 del 22/03/2021 con il quale è stato certificato il risparmio di spesa derivante:

- da buoni pasto non utilizzati per l'anno 2020, per un importo complessivo di euro 441.004,70 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 870, legge 178/2020;
- da prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate nell'anno 2020, per un importo complessivo di euro 357.655,40;

**Preso atto** che dall'esame svolto della documentazione ricevuta, emerge che i vari Dirigenti regionali individuano le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente specificandone la natura di risorse variabili soggette e/o non soggette al limite, comunicando l'ammontare delle stesse al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, e che rimane in capo agli stessi Dirigenti la responsabilità di una corretta individuazione di tali risorse, nel rispetto delle norme di legge e di contratto e dei principi di diritto enunciati dalla Corte Conti - Sezione Autonomie nella richiamata delibera n. 20/2017;

**Richiamato** il verbale n. 25 del 10/05/2021 con cui il Collegio ha certificato la costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale del comparto della Giunta regionale per l'anno 2021, formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi posti dall'art. 23, comma 2, D.Lgs.n.75/2017 e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2021 evidenziando un importo complessivo di euro 14.546.459,15 di cui:

- euro 11.474.741,15 di risorse stabili soggette al limite;
- euro 3.071.718,00 di risorse variabili soggette al limite, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative vigenti conseguentemente alla realizzazione delle correlate risorse che le finanziano;

**Preso atto** che in data 14/07/2021 è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Decreto n. 3970 del 16/04/2021 avente ad oggetto la costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale del comparto della Giunta regionale per l'anno 2021;
- Ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato Aziendale del personale del comparto della Giunta regionale triennio 2021-2023. Riparto risorse anno 2021, sottoscritta dalle parti il 12/07/2021;

- Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a firma dei Dirigenti dei Settori gestione economica e gestione giuridica del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;

**Rilevato** che dall'esame della documentazione ricevuta, risulta quanto segue:

- il fondo risorse decentrate del personale del Comparto per l'anno 2021 risulta costituito nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017;
- l'onere scaturente dalla costituzione del fondo per l'anno 2021 risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio, come da attestazione di copertura finanziaria n. 371/2021 del Dirigente di Settore, Dott. Umberto Giordano, del 15/04/2021;

**Rilevato** che dal Modulo II della Relazione tecnico finanziaria - Sezione II - emergono le seguenti destinazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali:

<b>Destinazioni non regolate dal contratto</b>	<b>Anno 2021</b>
Indennità di comparto	952.594,76
Fondo progresione economica anno 2021 art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 01/04/1999	5.422.313,25
<b>Totale</b>	<b>6.374.908,01</b>
<b>Destinazioni regolate dal contratto</b>	
<b>Risorse stabili</b>	
Art. 68, comma 2 lett. a) e b) CCNL 2016/2018	3.180.363,96
PEO al 01/01/2021	524.469,18
Art. 23, comma 5 - indennità turno	190.000,00
Art. 24, comma 1 indennità reperibilità	120.000,00
Art. 70 bis CCNL 2016/2018 indennità condizioni lavoro	20.000,00
Art. 70 quinquies comma 1 CCNL 2016/2018 indennità specifiche responsabilità	550.000,00
Art. 70 quinquies comma 2 CCNL 2016/2018 indennità specifiche responsabilità	115.000,00
Progetti obiettivo	400.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.099.833,14</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>	
RIA personale cessato nel 2019 (Art.67, co.3, lett.d.)	72.432,95
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, co.3, lett. c) e comma 5 lett. b)	2.780.729,76
Risorse variabili soggette al limite Reg. reg. 2/2008 - n. 9/2018 Dipartimento Bilancio (Tributi)	218.555,29
<b>Totale</b>	<b>3.071.718,00</b>
<b>Riepilogo</b>	
Totale destinazioni non regolate dal contratto	6.374.908,01
Totale destinazioni regolate dal contratto (risorse stabili e variabili soggette al limite)	8.171.551,14
<b>Totale complessivo</b>	<b>14.546.459,15</b>
<b>LIMITE ANNO 2016</b>	<b>16.774.694,49</b>
<b>Differenza</b>	<b>-2.228.235,34</b>

**Visto e richiamato:**

- il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati, in particolare il n. 4/2;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

#### **IL COLLEGIO**

- per tutto quanto esposto, evidenziato e segnalato nella presente certificazione;
- tenuto conto delle raccomandazioni espresse nel verbale, che devono trovare un riscontro

nelle procedure interne adottate e che saranno oggetto di ulteriori controlli da parte di questo Collegio;

**CERTIFICA**

la compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale del comparto della Giunta regionale per l'anno 2021 - nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 - con i vigenti limiti normativi/contrattuali e con i vincoli di bilancio per l'esercizio 2021.

27 luglio 2021

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente